

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA- SEZ. LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C

Nell'interesse del signor **CONDORELLI Giuseppeaurelio**, nato a Catania, il 10 Dicembre 1993; C.F. CNDGPP93T10C351Z, elettivamente domiciliato per il presente giudizio in Catania, via Etnea n. 183, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo Presti (C.F. LPRFBA68L03C351C); che lo rappresenta e difende per procura alle liti con foglio separato in calce al presente atto; fax 095857197; PEC. fabio.lopresti@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

il **MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro p.t.;

l'**USR – Sicilia – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore Generale p.t.;

l'**AT/Catania - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA** in persona del dirigente p.t.;

l'**ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE RAMACCA PALAGONIA** in persona del Dirigente Scolastico p.t.;

e nei confronti

del signor **PINAZZO Giovanni**;

della signora **NAPOLI Patrizia Rosa**;

nonché

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania per il biennio 2022/2024 nella classe di concorso B014 con un punteggio inferiore al ricorrente;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 00011088 del 28 Luglio 2022, con cui il dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catania ha escluso il ricorrente dall'inserimento nella graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso B014 con la motivazione << ... *manca di titolo di accesso* ... >>; nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale tra i quali la comunicazione inviata a mezzo mail in data 4 Agosto 2022, con la quale è stato respinto il reclamo avverso il provvedimento di esclusione presentato dal ricorrente e il provvedimento prot. n. 14751 del 26



Agosto 2022, con cui è stata approvata definitivamente la graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze per i posti comuni e di sostegno nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania per il biennio 2022/2024, nella classe di concorso B014;

per la condanna

delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti dal signor Condorelli a causa dell'illegittima esclusione dalla graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania per il biennio 2022/2024 nella classe di concorso B014;

FATTO

Il signor Condorelli è un docente in possesso di diploma di maturità tecnica, che era regolarmente iscritto, nel precedente biennio 2020/2022, nella graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania, per la classe di concorso B014.

Con ricorso straordinario proposto innanzi al Presidente della Repubblica, poi trasposto, per iniziativa del Ministero, innanzi al TAR del Lazio, infatti, il ricorrente aveva impugnato il D.M. n. 374 del 1.06.2017 (Aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo - triennio scolastico 2017/2020") nella parte in cui non considerava il diploma di scuola secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) come titolo idoneo a permettere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per la specifica classe di concorso, oltre che il D.P.R. 19/2016, il D.M. 249/2010 ed il D.M. 131/2007, nella parte in cui non riconoscevano come titolo abilitante all'insegnamento il possesso di un diploma di scuola secondaria per ITP.

Con sentenza n. 2936 del 14 Marzo 2018, il TAR accoglieva il gravame, annullando i provvedimenti impugnati e ritenendo illegittima l'esclusione dalle graduatorie di circolo e di istituto per i docenti in possesso di diploma I.T.P. e cioè per i docenti in possesso di diploma di scuola secondaria per gli insegnamenti tecnico pratici.

La sentenza non veniva impugnata entro i termini di legge, sicché su di essa si formava il giudicato.



A seguito della detta decisione e della conseguente diffida, il signor Condorelli veniva inserito nella prima fascia della graduatoria provinciale per il biennio 2020/2022 con 21 punti che gli consentivano il collocamento al 12° posto della graduatoria.

In virtù del punteggio conseguito e del posto occupato in graduatoria, il ricorrente veniva sempre chiamato per l'espletamento delle supplenze annuali.

* * * * *

Chiarite le circostanze riguardanti i rapporti tra le parti, già oggetto di esame da parte del TAR Lazio, va ora fermata l'attenzione sui fatti oggetto del presente ricorso.

Ed infatti, a seguito del decreto n. 0000112 del 6 Maggio 2022, con il quale il Ministero stabiliva i criteri per l'aggiornamento biennale della graduatorie provinciali, il ricorrente presentava la domanda di aggiornamento dei titoli, indicando tra i titoli abilitanti l'inserimento, oltre che il diploma, la citata sentenza del TAR Lazio n 2936 del 14 Marzo 2018.

Nonostante fino a quel momento il ricorrente era stato regolarmente inserito in graduatoria proprio in virtù della citata pronuncia, con il provvedimento impugnato prot. n. 00011088 del 28 Luglio 2022, il dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catania escludeva il signor Condorelli dall'inserimento nella graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso B014 con la seguente motivazione << ... *manca di titolo di accesso* ... >>.

Avverso la detta esclusione, il signor Condorelli proponeva reclamo che veniva rigettato con mail del 4 Agosto 2022, con la quale la Scuola Polo, Istituto per l'Istruzione Superiore Ramacca Palagonia, comunicava che << ... *per conto dell'USR si allega il provvedimento CDS che supera la precedente sentenza del TAR* ... >>.

Al fine di giustificare l'adottato provvedimento di esclusione, insomma, l'Amministrazione intimata invocava un non meglio precisato provvedimento del Consiglio di Stato che avrebbe “*superato*” la sentenza del TAR Lazio.

Tanto premesso, il ricorrente ha evidente interesse ad impugnare i provvedimenti meglio individuati in premessa, al fine di chiedere l'annullamento e/o la



disapplicazione oltre che l'accertamento del suo diritto all'inserimento nella graduatoria provinciale per la classe di concorso indicata per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ. – Violazione dei principi in materia di cosa giudicata

1. Come rilevato in premessa, con il provvedimento impugnato prot. n. 00011088 del 28 Luglio 2022, il dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catania ha escluso il signor Condorelli dall'inserimento nella graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso B014 con la seguente motivazione << ... *mananza di titolo di accesso* ... >>.

A seguito della presentazione del reclamo avverso la detta esclusione, poi, il ricorrente è venuto a sapere che l'adozione del provvedimento sfavorevole era stata giustificata dal << ... *provvedimento CDS che supera la precedente sentenza del TAR* ... >>.

In altre parole, l'Amministrazione intimata ha ritenuto che un provvedimento del Consiglio di Stato (*rectius* un parere, come di seguito si vedrà) potesse “superare” le motivazioni espresse dal TAR con la più volte citata decisione n. 2936 del 14 Marzo 2018.

In realtà, la questione del diploma di scuola secondaria superiore per ITP (insegnanti tecnico pratici), abilitante all'iscrizione in graduatoria è stata già da tempo risolta dalla Giurisprudenza che, come rilevato, in materia, ha ritenuto che << ... *va richiamato il precedente di cui alla sent. n. 9234 del 2017, non sospesa dal Consiglio di Stato, con la quale questo TAR, nel pronunciarsi sulla medesima questione, ha già chiarito che, nei confronti di chi abbia conseguito un diploma c.d. I.T.P. con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico le quali, già ai sensi del d.m. n. 39 del 1998, Tabella C, consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria poi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. n. 19 del 2016 (“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), il d.m. impugnato deve ritenersi illegittimo e va, quindi, annullato nella parte in cui, all'art. 2, esclude*



dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti in possesso di diploma I.T.P., previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'allegato B del d.P.R. n. 19 del 2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi della Tabella C del d.m. n. 39 del 1998 ... >> (TAR Lazio n. 2936 del 14 Marzo 2018).

Anzi, nel caso in esame, la citata sentenza del TAR Lazio assume valore determinante, considerato che è stata resa tra le medesime parti oggi in causa e non è stata mai oggetto di gravame, sicché su di essa si è formato il giudicato.

Ai sensi dell'art. 2909 cod.civ. infatti << ... l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ... >>.

La Giurisprudenza ha più volte interpretato la norma, ritenendo in maniera ormai costante che << ... ai sensi dell'art. 2909 cod.civ., il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa ... >> (tra le tante: Corte appello Firenze, sez. III, 24/02/2022, n. 371).

Nel caso in esame, dunque, non vi è alcun dubbio che il TAR Lazio con la citata decisione ha ritenuto illegittima l'esclusione dalla graduatoria per i docenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore per ITP, ritenendo tale diploma abilitante, sicché essendo la sentenza resa tra le medesime parti oggi in causa ed essendosi su di essa formato il giudicato, in alcun caso il Ministero oggi avrebbe potuto escludere il ricorrente dalla graduatoria senza violarne il disposto, tanto più che proprio in esecuzione della detta sentenza il signor Condorelli è stato regolarmente iscritto, nel precedente biennio 2020/2022, nella graduatoria



provinciale di prima fascia e proprio in virtù di tale inclusione aveva regolarmente insegnato, espletando gli incarichi di supplenza di anno in anno assegnatigli.

2. Ma, in contrario, non può avere rilievo neanche l'ulteriore motivazione con cui l'Amministrazione intimata ha riscontrato il reclamo presentato dal ricorrente, assumendo che il << ... *provvedimento CDS supera la precedente sentenza del TAR* ... >>.

Al riguardo è agevole rilevare che nessun valore nel caso in esame può assumere il parere del Consiglio di Stato, trattandosi, appunto di un mero parere che, seppur reso sulla medesima questione, non può certamente influire sulla vicenda, giustificando il provvedimento di esclusione adottato, essendo il diritto vantato dal signor Condorelli supportato da un giudicato ormai formatosi sulla questione. In altre parole, è accaduto che sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto inizialmente dal ricorrente e da altri interessati e poi trasposto innanzi al TAR Lazio su richiesta dello stesso Ministero, ha reso il proprio parere il Consiglio di Stato, pronunciandosi in effetti in maniera differente dal TAR Lazio.

Ma tale parere non può avere alcun rilievo sulla vicenda, non soltanto perché come più volte rilevato i principi affermati dal TAR Lazio sono ormai inattaccabili tra le parti e fanno stato tra di loro, ma perché il procedimento proposto innanzi al Presidente della Repubblica non si è mai concluso con un provvedimento finale, avendo il Consiglio di Stato reso il parere richiesto dalla legge, ma non essendo mai stata adottata una decisione di accoglimento e/o di rigetto del ricorso straordinario, per essere stato questo trasposto innanzi al TAR Lazio su richiesta dello stesso Ministero.

Non vi è dubbio, pertanto, che l'invocato parere non può avere "superato" alcuna sentenza, facendo stato ad ogni effetto tra le parti, i principi affermati dalla più volte citata pronuncia n. 1936/2018, ai sensi dell'art. 2909 cod.civ., tanto più che il detto parere oggi "scoperto" dall'Amministrazione resistente in realtà è stato reso nel 2019 e non ha impedito al ricorrente di essere inserito al 9° posto della graduatoria per il biennio 2020/2022 e di insegnare regolarmente in virtù di tale posizionamento.

Alla luce dell'intervenuto giudicato, dunque, non ha alcun rilievo il provvedimento del Consiglio di Stato invocato dall'Amministrazione resistente



che non ha certamente influito sulla sentenza del TAR Lazio non essendo, questa, mai stata gravata.

Domanda di provvedimento urgente

Il ricorso è fondato e va accolto, sussistendo ai fini cautelari il requisito del *fumus boni iuris*.

Il mancato inserimento nella graduatoria comporta per il ricorrente gravi ed irreparabili danni, sicché sussiste l'ulteriore requisito del *periculum in mora*.

A tal fine è opportuno ricordare che il mancato inserimento nella graduatoria comporta non soltanto un danno economico, avendo il ricorrente nel precedente biennio 2020/2022, periodo in cui risultava regolarmente inserito, sempre lavorato, ma comporta un danno irreparabile impedendo al ricorrente di ottenere il necessario punteggio che gli consentirebbe una probabile futura immissione in ruolo.

La mancata attribuzione del punteggio, dunque, non può che comportare la minaccia di un “pregiudizio” per il ricorrente con specifico riferimento a tutte le future possibilità lavorative in ambito scolastico, sicché, ove non impedito in via giurisdizionale, esso avrebbe natura palesemente “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

A ciò si aggiunga che il signor Condorelli si è ritrovato senza posto di lavoro, nonostante il possesso dei requisiti richiesti e malgrado abbia prestato il servizio continuativo presso una scuola statale per un lungo periodo di tempo.

La richiesta del provvedimento cautelare è inoltre giustificata dall'attività dell'Amministrazione resistente che sta procedendo senza soste al conferimento delle supplenze, scorrendo le posizioni della graduatoria nella quale il ricorrente non risulta inserito, essendone stato illegittimamente e senza alcuna motivazione escluso.

Per quanto precede, voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Catania, con decreto *inaudita altera parte*, ai sensi degli artt. 669 *ter* 669 *sexies* e 700 c.p.c., in considerazione della particolare urgenza del caso e stante la evidenza dei fatti e della normativa in materia, disporre l'ammissione del ricorrente nella graduatoria senza riserva, al fine di evitare la vanificazione delle ragioni proposte con il presente ricorso; scendendo nel merito, voglia annullare



e/o disapplicare il provvedimento prot. n. 00011088 del 28 Luglio 2022, con cui il dirigente dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Catania ha escluso il ricorrente dall'inserimento nella graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Catania, per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso B014; accertare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella detta graduatoria provinciale senza riserva; nonché condannare le Amministrazioni resistenti ad inserire il ricorrente nella detta graduatoria provinciale ed al risarcimento dei danni subiti, quantificabili nel periodo di mancato insegnamento a causa dell'illegittima esclusione, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese ed agli onorari di giudizio. Si dichiara che il valore del presente ricorso è ricompreso nello scaglione da euro 5.200,00 ad Euro 26.00,00, sicché è dovuto il contributo unificato di Euro 237,00. Si produce: 1) provvedimento di esclusione prot. n. 0011088 del 28 Luglio 2022; 2) domanda di aggiornamento graduatoria; 3) reclamo; 4) mail del 4 Agosto 2022 di rigetto del reclamo; 5) sentenza TAR Lazio n. 2936/2018; 6) parere Consiglio di Stato; 7) graduatoria classe di concorso B014 biennio 2020/2022; 8) contratto di lavoro; 9) certificazione passaggio in giudicato sentenza n. 2936/208; 10) provvedimento definitivo di approvazione della graduatoria provinciale di prima fascia per le supplenze per i posti comuni e di sostegno nelle istituzioni scolastiche della provincia di Catania.

Catania 13 Settembre 2022

Avv. Fabio Lo Presti

